

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCI PLURIENNALI 2016/2018

OMISSIS

Art.56

(Fondo di garanzia dei depositanti)

1. Le somme di denaro presenti sui rapporti e nei libretti di cui all'articolo 95-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 saranno trasferite al fondo di garanzia dei depositanti, ai sensi del quinto comma del citato articolo, fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00 mentre la parte eccedente è incamerata dallo Stato sul cap. 415 "Rapporti estinti di cui all'articolo 95-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92". La somma pari ad euro 1.000.000,00 è destinata al cap. 2-3-6390 "Fondo straordinario investimenti per lo sviluppo economico" finalizzata ad investimenti per la sicurezza, per l'informatizzazione, semplificazione e implementazione di nuove procedure e per interventi destinati allo sviluppo economico. Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i pertinenti capitoli di bilancio, anche mediante l'istituzione di appositi capitoli in corso d'esercizio, lo stanziamento di cui al cap. 2-3-6390. Le eventuali maggiori entrate accertate sul cap. 415 potranno essere destinate ad integrazione dello stanziamento previsto sul cap. 2-3-6390 "Fondo straordinario investimenti per lo sviluppo economico", ai sensi dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. Con il trasferimento al fondo di garanzia dei depositanti di cui al precedente comma si intende ad ogni effetto costituita la dotazione iniziale di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n.111. In sede di chiusura del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio 2015 il residuo passivo n.4747 dell'esercizio finanziario 2011 acceso sul cap. 1-3-2407 "Contributo al Fondo di Garanzia dei Depositanti Decreto Delegato n.111/2011" è di conseguenza eliminato. Per la quota di dotazione iniziale a carico delle banche, la contribuzione avverrà nelle misure, nei tempi e nelle forme di cui al successivo comma 4.
3. Allo scopo di rendere operante la protezione dei depositanti nei soli casi di liquidazione coatta amministrativa, il riferimento al "Capo I" contenuto nel comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.111/2011 è abrogato.
4. Anche in relazione alle modifiche di cui ai precedenti commi nonché a quelle ulteriori che discendono dagli impegni di armonizzazione dell'acquis comunitario in tema di sistema di protezione dei depositanti, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino apporta alla regolamentazione vigente le necessarie modifiche per avviare il finanziamento del fondo mediante i contributi delle sole banche a decorrere dall'esercizio 2017, proporzionalmente all'ammontare dei depositi oggetto di protezione da parte del fondo alla data del 31 dicembre 2016.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.